



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare l'articolo 8, comma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l'articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché l'articolo 28, comma 3, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

**VISTO** il decreto Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale (CTEM);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, in particolare gli articoli 5 e 10 che hanno previsto l'adozione da parte degli Stati membri di un Piano di Azione Preventiva e di un Piano di Emergenza;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, il quale ha previsto la predisposizione di un Piano di Azione Preventiva e di un Piano di Emergenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 994/2010;

**VISTI** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 con cui è stato adottato il Piano di Azione Preventiva e il Piano di Emergenza per il sistema nazionale del gas naturale, nonché i successivi decreti del 13 settembre 2013, del 27 dicembre 2013 e del 18 ottobre 2017 con cui sono stati modificati e aggiornati tali Piani;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 994/2010;

**CONSIDERATO** che il citato Regolamento UE n. 2017/1938, abrogando il Regolamento (UE) n. 994/2010, ha comportato l'adozione di un nuovo Piano di Azione Preventiva e Piano di Emergenza, da sviluppare secondo i modelli di cui agli allegati VI e VII del Regolamento UE n. 2017/1938 medesimo;



**VISTI** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, con cui sono stati aggiornati il Piano di Azione Preventiva e il Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale, in considerazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2017/1938, nonché i successivi decreti del 30 settembre 2020 e del 6 ottobre 2022 con cui, tra le altre cose, sono state apportate modifiche al Piano di Emergenza per quanto attiene alle misure di emergenza riguardanti l'interrompibilità gas e il riscaldamento nel settore civile;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» "ad ogni effetto e ovunque presenti";

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 420 del 15 ottobre 2021 con il quale è stata aggiornata la composizione del CTEM, al fine di tener conto dell'ultima riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (MiTE);

**VISTO** il Regolamento (UE) n.2022/1369 del 5 agosto 2022, concernente la riduzione della domanda di gas naturale da parte degli Stati membri del 15% nell'inverno 2022-2023, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti, riduzione della domanda di gas da avviare tramite l'introduzione di misure volontarie;

**VISTO** il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, contenente le misure volontarie di riduzione dei consumi necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati dal Regolamento n.2022/1369;

**CONSIDERATO** che il citato Regolamento (UE) 2022/1369 prevede l'aggiornamento dei Piani nazionali di emergenza gas entro la fine di ottobre 2022 per adeguarli alle previsioni del Regolamento medesimo, prevedendo in particolare al comma 2 dell'articolo 7 che *"Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda."*;

**CONSIDERATO** che le misure di riduzione volontaria sono state definite nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas;

**RITENUTO** opportuno, per rispondere alla richiesta di aggiornamento del Piano di emergenza prevista dal Regolamento (UE) 2022/1369, integrare l'attuale Piano di emergenza, così come approvato il 18 dicembre 2019 e successivamente modificato il 30 settembre 2020 e il 6 ottobre 2022, con un Addendum recante le misure di riduzione volontarie della domanda gas già indicate nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas;

**SENTITO** il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas,



## DECRETA

### Articolo 1

#### *Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale*

1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 18 dicembre 2019, così come successivamente modificato il 30 settembre 2020 e il 6 ottobre 2022, recante il "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" è integrato con l'allegato "Addendum al Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale".

### Articolo 2

#### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e nel sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministro  
On. Gilberto Pichetto Fratin

Addendum  
al Piano di Emergenza  
del sistema italiano del gas naturale

## Premessa

Il Consiglio europeo del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione europea, finalizzata ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.

La proposta è stata poi approvata come Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022.

La riduzione della domanda di gas stabilita da questo Regolamento mira a realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, intesi come maggiore gas a disposizione da iniettare in stoccaggio fino ad ottobre e minore erogazione dagli stessi stoccaggi nel successivo periodo invernale. In particolare, gli Stati membri sono chiamati a introdurre misure volontarie di riduzione dei consumi a livello nazionale, che diventerebbero obbligatorie con la dichiarazione di un nuovo stato di allerta, la c.d. 'Allerta UE', che il Consiglio può attivare su iniziativa della Commissione o su richiesta di almeno cinque autorità nazionali che abbiano dichiarato lo stato di allerta.

Le misure volontarie di riduzione della domanda, che gli Stati membri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo (8 mesi) riferita ai cinque anni precedenti.

Le misure obbligatorie di riduzione della domanda, da mettere in funzione all'attivazione dello stato di 'Allerta UE', dovranno invece mantenere un tetto ai consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di "Allerta UE", inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel corrispondente periodo all'interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla media dei cinque anni precedenti.

Per conseguire tale tetto ai consumi in caso di "Allerta UE" gli Stati membri potranno tenere conto delle riduzioni già conseguite con le misure volontarie nonché di altre azioni già intraprese.

Il Regolamento (UE) 2022/1369 prevede, al tempo stesso, alcune esenzioni e la possibilità di comunicare eventuali deroghe all'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE.

**Il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2022/1369 prevede "Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme dell'Unione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale e'aborato a norma del presente paragrafo non si applica l'articolo 8, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938."**

## 1. Misure di riduzione volontaria della domanda

In base ai criteri del Regolamento (UE) 2022/1369, la riduzione volontaria della domanda gas italiana per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 ammonta a 8,2 miliardi di Smc di gas naturale, pari al 15% dei consumi di gas nel periodo 1° agosto - 31 marzo dei 5 anni antecedenti al 2022 (55,1 miliardi di Smc).

**In considerazione di tale obiettivo di riduzione volontaria, in data 6 settembre 2022 il MiTE ha definito il Piano nazionale di contenimento dei consumi.**

Le misure per risparmiare gas sono così articolate:

- a) massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas
- b) misure di contenimento nel settore riscaldamento
- c) misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia: a costo zero (c.1) e con investimento iniziale (c.2)

a) Massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas	Carbone/olio combustibile	1,8
	Bioliquidi, anche con combustibili convenzionali	0,3
b) Misure di contenimento relative al riscaldamento invernale	Residenziale	2,7
	uffici e commercio	0,5
	<b>Totale a) +b)</b>	<b>5,3</b>
c1) Misure comportamentali a costo zero	Campagna di sensibilizzazione	2,7
c2) Misure comportamentali con investimento iniziale	Campagna di sensibilizzazione	0,2
<b>Totale a+b+c1+c2</b>		<b>8,2</b>

### *a) Massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas*

La possibilità di attivare tale misura era già stata inserita nella normativa nazionale dall'art. 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (G.U. 13/04/2022, n. 87) ed è stata avviata a concreta attuazione mediante l'atto di indirizzo del 2 settembre 2022, adottato dal Ministro della Transizione Ecologica nei riguardi di Terna Spa.

Pertanto, Terna Spa ha predisposto un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili.

La società Terna Spa trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il programma di utilizzo degli impianti termoelettrici alimentabili con combustibili diversi dal gas ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzare l'utilizzo.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

I gestori degli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. Con le succitate comunicazioni i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee.

I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale.

Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di emergenza per cui è necessaria la massimizzazione. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni e agli esiti dei relativi controlli.

Il programma di massimizzazione comprende anche il mantenimento in esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.

La deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio

dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti in relazione al programma di massimizzazione.

#### *b) Misure di contenimento nel settore riscaldamento*

La misura è stata definita per il prossimo inverno con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022.

Questa misura prevede la riduzione del consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.

Pertanto, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Le limitazioni non si applicano a varie categorie di utenze sensibili, tra cui:

a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono derogare temporaneamente ai limiti dei periodi di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

Al fine di agevolare l'attuazione della misura, in attuazione di quanto previsto dal decreto, ENEA ha pubblicato a ottobre 2022 (disponibile su sito ENEA) un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati.



Per questa misura si tiene conto cautelativamente, nel calcolarne gli effetti, di una percentuale di effettiva riduzione, non essendo possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell'utenza diffusa.

Sarà possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

#### *c) Misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia*

##### *c.1) Misure comportamentali (a costo zero)*

Le misure comportamentali a costo zero sono state illustrate in uno studio svolto da ENEA ("Azioni amministrative e comportamentali per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas metano" – luglio 2022), al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull'ambiente.

Per la promozione delle misure, si è svolta tra settembre e ottobre 2022 una prima campagna di comunicazione RAI "La giusta energia", per dare evidenza alle misure proposte.

##### *c.2) Misure comportamentali (con investimento iniziale)*

Eventuali ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa un miliardo di metri cubi standard. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico...), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda.

#### **Monitoraggio**

L'autorità competente, avvalendosi anche della società maggiore di trasporto gas, monitora l'attuazione delle misure volontarie di contenimento della domanda e provvede a comunicare alla Commissione europea i risparmi conseguiti (art. 8 comma 1 del Regolamento 2022/1369).

#### **Misure per i consumi industriali**

Ad integrazione delle misure volontarie di contenimento nel settore termoelettrico e nell'uso riscaldamento, sentite anche le principali associazioni degli industriali, è stata adottata, con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, un'ulteriore misura di riduzione dei consumi di gas, che conferma lo strumento dell'interrompibilità dei consumi di punta e introduce un diverso tipo di servizio di più lunga durata per stimolare una riduzione dei consumi.

È inoltre in corso di predisposizione, sempre in confronto con le categorie produttive, un Piano di razionamento dei consumi industriali, che rispetta i criteri di priorità indicati dal Regolamento e che

verrebbe attivato soltanto in caso ricorrano le condizioni dell'emergenza del Piano, con la salvaguardia dei settori strategici.

## 2. Riduzione obbligatorie in caso di Allerta UE

### *Modalità di attivazione del livello di Allerta UE*

Il Consiglio europeo, su proposta della Commissione europea, può dichiarare lo stato di Allerta UE mediante una decisione di esecuzione. La Commissione presenta la proposta per tale stato di allarme dell'Unione qualora ritenga che esista un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di riduzione volontaria dei consumi cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1369 con grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, ma a cui il mercato è in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato.

La Commissione anche può presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di Allerta UE ove cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1938 ne facciano richiesta.

Quando il Consiglio dichiara lo stato di Allerta UE, si provvede a ridurre il consumo di gas tramite una riduzione obbligatoria della domanda.

### *Attivazione livello di Allerta UE*

**Per conseguire il tetto ai consumi in caso di "Allerta UE" gli Stati membri potranno tenere conto delle riduzioni già conseguite con le misure volontarie nonché di altre azioni già intraprese.**

Ciò premesso, in caso invece di Allerta UE, l'Italia si trova nella condizione di poter far valere il "bonus" che limita gli obblighi di riduzione dei consumi previsti dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento (UE) 2022/1369, "premiando" gli Stati membri con un grado di riempimento dei propri stoccaggi superiore alla data del 1° agosto 2022 al livello, stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1938, in misura pari al 58%.

Come comunicato formalmente in data 1° agosto 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica alla Commissione Europea, a quella data gli stoccaggi italiani erano stati riempiti al 73% rispetto al target UE del 58%, corrispondenti perciò a un volume iniettato in eccesso rispetto al target di 3,05 miliardi di Sme.

Un ulteriore parametro da introdurre nel calcolo è quello stabilito dall'art. 5.6 del Regolamento (UE) 2022/1369, che prevede la possibilità di ridurre il risparmio del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima.

Secondo i dati Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances>) l'Italia negli anni passati ha avuto un consumo di gas per fini non energetici (principalmente come materia prima per produrre chimicamente fertilizzanti) pari a 644 ktep, corrispondenti a 0,43 miliardi di Sme.

Dal momento che entrambi i valori (volumi di gas derivanti dal superamento del target di riempimento degli stoccaggi al 1° agosto 2022 e volumi di gas consumati come materia prima) vanno sottratti al

volume complessivo di gas del periodo di riferimento, dal valore di consumo di riferimento iniziale di 55,1 miliardi di Smc di gas si passa a quello di 51,6 miliardi di Smc.

Nel caso di "Allerta UE", l'Italia è nelle condizioni di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall'articolo 5, comma 7, del Regolamento (UE) 2022/1369, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di interconnessione.

In particolare, l'Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell'8% rispetto al 15% previsto dall'art. 5.7 del Regolamento (UE) 2022/1369. Pertanto, in caso di "Allerta UE", il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per limitare la riduzione al 7%.

**Pertanto, l'obiettivo di riduzione del 7%, in caso di "Allerta UE", comporta che l'Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale.**

**Tenuto conto delle misure avviate e delle riduzioni conseguibili attraverso il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, le riduzioni previste in caso di Allerta UE risulterebbero già incluse.**

#### *➤ Gestione del livello di Allerta UE*

In caso di attivazione del livello di Allerta UE, l'Autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.

Inoltre l'Autorità competente valuta l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le Autorità competenti degli Stati nell'ambito di ciascun Gruppo di Rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda ovvero con gli uffici competenti della Commissione europea come previsto dal Regolamento UE 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas.

#### *➤ Cessazione del livello di Allerta UE*

Su proposta della Commissione, il Consiglio può, mediante una decisione di esecuzione, dichiarare la fine dello stato di allarme dell'Unione e dei relativi obblighi. La Commissione presenta la proposta di tale decisione di esecuzione al Consiglio quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del GCG, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.

L'Autorità competente, tenuto conto di tale decisione di esecuzione, dichiara la cessazione del livello di Allerta UE e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento della situazione stessa. L'Autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità come previsto al punto 4.2.5 del Piano di Emergenza.